

DECRETO u. 2137

Prot. 694



Tribunale di Lecco



Procura della Repubblica di Lecco

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Richiamati i loro provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022 e del 10 febbraio 2022 con i quali si impartivano disposizioni in merito alle procedure di controllo della certificazione verde COVID-19 da espletare al momento dell'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP

Considerato che l'art. 8 comma 6 del d.l. 24 marzo 2022 n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 70 del 24 marzo 2022 ed in vigore dal giorno 25 marzo 2022, ha sostituito l'art. 4-*quinquies* d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, introdotto dal d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022 n. 25

Rilevato che l'art. 4-*quinquies* (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater*) prevede che:

"1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli [...] 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli [...] 9-quinquies, 9-sexies [...]".

Considerato che

- l'art. 4-*quater* (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*) prevede che:
 1. *Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 [...] l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [...] si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato [...] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età [...]*.
 2. *L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di*

medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 [...]

- l'art. 9 comma 1 d.l. 52/21 prevede che:
“1. *Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:*
[...]
a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2”
- l'art. 9 comma 2 d.l. 52/21 prevede che:
“2. *Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-Cov-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”

DISPONGONO

che, a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, o ad altra data eventualmente fissata con successivo provvedimento normativo, e fatto salvo quanto previsto con i provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022 e del 10 febbraio 2022, che in questa sede si intendono integralmente richiamati, **l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP delle persone ultracinquantenni comprese negli elenchi predisposti in virtù del provvedimento a firma congiunta del 10 febbraio 2022, ed aggiornati in presenza di sopravvenute esigenze, dal Tribunale (con riferimento anche al personale in servizio all'Ufficio del Giudice di Pace ed all'UNEP) e dalla Procura della Repubblica (con riferimento anche ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace e la Procura della Repubblica) sia consentito solamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9 comma 1 lett. a-bis) d.l. 52/21 (ossia, del cosiddetto “green pass base”), fatta salva la sussistenza di apposita condizione di esenzione dall'obbligo vaccinale documentata ai sensi del comma 2 dell'art. 4-quater d.l. 44/21;**

che i controlli sul rispetto delle precedenti disposizioni sia effettuato mediante lettore cd “stand alone” dal personale addetto della ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI S.P.A. - che ha in corso a tal fine l'appalto per il servizio di custodia e portierato, per quanto riguarda

l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale e la Procura della Repubblica e l'edificio ove è ubicato l'Ufficio del Giudice di Pace – e tramite gli apparecchi che sono stati messi a tal fine a disposizione e mediante apposita applicazione ministeriale dal personale in servizio presso l'UNEP indicato nel provvedimento a firma congiunta del 1° febbraio 2022, per quanto riguarda l'accesso ai locali ove ha sede l'UNEP; nel caso in cui, all'esito di tali controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19 (“green pass base”), lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedirne l'accesso al Palazzo e comunicherà immediatamente all'Amministrazione di appartenenza del medesimo quanto accertato;


che gli ulteriori punti dei provvedimenti del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022, del 1° febbraio 2022 e del 10 febbraio 2022 restano invariati;

che il presente provvedimento:


- sia comunicato per via telematica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, per doverosa conoscenza e per quanto di Sua competenza;
- sia pubblicato sui rispettivi siti *internet* del Tribunale di Lecco e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
- sia trasmesso altresì al Presidente della Corte di Appello di Milano ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

Lecco 30 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale
Ersilio Secchi



Il Procuratore della Repubblica
Ezio Domenico Basso



TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 30.3.2022

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone



